

# REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/6603 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 24 APR 1974 197

OGGETTO: Disegno di legge per lo sviluppo della cooperazione in Puglia.

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO  
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, copia del disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta dell'11 c.m.

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE IN PUGLIA.-

=====

L'Art.17 dello Statuto della Regione Puglia recita testualmente:  
"La Regione riconosce la funzione sociale della Cooperazione a carattere di unitarietà e senza fini di lucro; promuove l'associazionismo dei lavori dipendenti ed autonomi e lo favorisce con appositi interventi nei settori di competenza".

Nel rispetto di questa norma statutaria, anche se la cooperazione non è materia compresa nell'art.117 della Cost., la Regione è tenuta ad assumere tutte quelle iniziative che valgano a "promuovere" e a "favorire" lo sviluppo del movimento cooperativo ed associazionistico.

A tale riguardo l'Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Servizi Sociali, fin dall'inizio della sua attività ha stabilito rapporti di collaborazione con le tre grandi organizzazioni del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute in campo nazionale, insieme alle quali ha anche assunto importanti iniziative che sono valse a creare fra i lavoratori un forte interesse per le forme cooperative ed associazionistiche.

In particolare è opportuno qui ricordare in <sup>o</sup> convegno regionale tenuto il 9 settembre del 1971 nel quadro delle manifestazioni della Fiera del Levante sul tema: "Ruolo e funzione della Regione per lo sviluppo della Cooperazione e dell'Associazionismo", convegno che ebbe notevole risonanza e dal quale scaturì l'impegno di tenere al più presto una Conferenza regionale della Cooperazione al fine di individuare le scelte politiche ed operative della Regione in direzione del movimento cooperativo in considerazione del ruolo che può assumere, nella realizzazione di un concreto piano di sviluppo regionale.

Ebbene la Conferenza regionale della Cooperazione, impostata il 3 gennaio del 1972, con l'insediamento di quattro gruppi di studio, si è poi sviluppata attraverso varie fasi provinciali e regionali, i cui momenti fondamentali sono stati il dibattito generale sulle relazioni base dei gruppi di lavoro svoltosi a Bari nei giorni 9-

10-11 giugno del 1972, conclusosi con la costituzione di una Commissione per la stesura del documento conclusivo, documento che è stato poi portato all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale nella seduta del 19/6/1973, che approva all'unanimità il seguente o.d.g.:

"Il Consiglio Regionale Puglia nella riunione del 19/6/1973;  
Discusse le risultanze emerse dalla Conferenza regionale della Cooperazione;

Convinto del ruolo determinante del movimento cooperativo per lo sviluppo socio-economico della Regione;

Prende atto del documento conclusivo della Conferenza, le cui indicazioni devono essere tenute presenti dai competenti organi nella stesura e nella realizzazione del piano di sviluppo della Regione Puglia.

Baude al proficuo lavoro svolto dalla Commissione Organizzatrice e dai quattro gruppi di studio, che hanno affidato alla Regione relazioni utili ai fini di una approfondita conoscenza della problematica generale del movimento cooperativo pugliese;

Dà mandato al Governo Regionale di procedere con legge alla istituzione di una consulta regionale della Cooperazione, organo di consultazione su tutti i provvedimenti da prendersi a favore della Cooperazione nella Regione Puglia, la cui composizione dovrà concordarsi con le organizzazioni cooperative a carattere nazionale e regionale e con gli Enti che si interessano di Cooperazione".

Con il presente disegno di legge si vuole dare corso ad un impegno già assunto dal Consiglio regionale e rispondere ad una legittima aspettativa del movimento cooperativo.

Nel documento conclusivo della Conferenza regionale in parola è stato affermato che l'apprezzamento della Regione pugliese nei confronti dell'Istituto cooperativo è motivato dalla constatazione che i principi e le finalità che caratterizzano l'azione

cooperativa (libertà, affermazione della persona umana, socialità, uguaglianza, realizzazione della democrazia economica), sono strettamente affini a quelli a cui intende ispirarsi la Regione, la quale per il raggiungimento di tali finalità deve concretamente sostenere ed incoraggiare la azione delle organizzazioni di tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto, alle quali è sostanzialmente demandato la necessaria azione promozionale e di assistenza.

In preparazione alla formulazione del programma regionale di sviluppo economico, che dovrà segnare una svolta decisiva nel decollo dell'economia pugliese, la Regione Puglia attraverso una serie di conferenze, adeguatamente preparate e programmate al fine di un'indagine accurata dell'attuale situazione economica donde trarre le indicazioni per una prospettiva programmatica, mira ad impegnare tutte le forze economiche, sindacali, culturali, sociali e politiche a dare il proprio contributo di esperienze, conoscenze e di dottrina per l'approntamento di tutto il materiale necessario alla formulazione di un piano di sviluppo serio e concreto."

Il movimento cooperativo in Puglia, che conta ben 2116 aziende cooperative per oltre 50.000 iscritti, rappresenta una forza considerevole e qualificata per dare un contributo sostanziale per la realizzazione di un nuovo modello di sviluppo che poggia soprattutto sulla partecipazione diretta delle forze imprenditoriali e delle classi lavoratrici.

Certamente la Conferenza regionale della Cooperazione ha messo in evidenza attraverso un'analisi attenta e responsabile, il ruolo determinante che può svolgere la forza cooperativa per una svolta decisiva dello sviluppo socio-economico della Regione Puglia, che da questo punto di vista ha tutto l'interesse di svolgere l'indispensabile e statutaria azione di promozione e di potenziamento del movimento cooperativo che ha a base della sua ragione di essere l'obiettivo basilare di far avanzare socialmente ed economicamente tutta la comunità.

C'è da precisare, a scampo di equivoci, che il presente disegno di legge non vuole risolvere tutti i problemi della cooperazione e dell'associazionismo nella Regione Puglia, problemi che certamente sono tanti e complessi e che restano in larga misura di competenza dello Stato, che ha assunto l'impegno di modificare l'attuale legislazione non solo per raccogliere in un unico testo tutte le disposizioni vigenti in materia, ma anche per modificare gli interventi finanziari per adeguarli alle mutate esigenze dei livelli economici e al volume di attività sviluppato dalla Cooperazione in campo nazionale.

L'intervento della Regione Puglia vuole essere un contributo all'azione promozionale ed assistenziale tecnica e amministrativa che già svolgono, anche se in mezzo a molteplici difficoltà, le organizzazioni giuridicamente riconosciute in campo nazionale.

Quindi non si tratta di un intervento sostitutivo di quello dello Stato, ma integrativo allo scopo di permettere il superamento delle prime difficoltà di carattere finanziario e tecnico al momento dell'impostazione e dell'avvio delle cooperative. Con lo stesso disegno di legge viene anche soddisfatto un altro impegno già assunto dal Consiglio regionale e richiesto a viva voce delle organizzazioni cooperative: la costituzione della Consulta Regionale della Cooperazione che comprende tutte le forze e gli organismi interessati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo.

La spesa prevista per il raggiungimento degli scopi fissati dal disegno di legge è di 515.000.000 di Lire, somma modesta a fronte delle molteplici esigenze, come si è detto innanzi, del mondo cooperativo che rappresenta una forza insostituibile per l'avanzamento sociale, economico, culturale dei lavoratori.

In particolare, per quanto attiene al contenuto del disegno di legge si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:

1) All'art. 2 è prevista la composizione della Consulta i cui dati rappresentativi e numerici sono stati concordati con le organizzazioni cooperative; di essa fanno parte, oltre all'Assessore competente del settore, gli Assessori o loro delegati all'Agricoltura

ai Lavori Pubblici ed Urbanistica, al Commercio-Industria-Arti-  
gianato, alla Pubblica Istruzione e Cultura ed ai Trasporti;  
fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni cooperative,  
delle Camere di Commercio, della Facoltà di Agraria dell'Univer-  
sità di Bari, della Facoltà di Economia e Commercio, della Facoltà  
di Ingegneria, della Facoltà di Giurisprudenza, della Direzione  
Marittima regionale, dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

All'art.3 sono precisati i compiti della Consulta, la quale potrà  
avvalersi anche dell'opera di esperti nei diversi settori della  
attività cooperativa;

L'art.4 prescrive la nomina di un comitato esecutivo, il quale  
svolge quei compiti che gli vengono delegati dalla Consulta;

L'art.5 disciplina le convocazioni e le riunioni della Consulta  
e dell'esecutivo.

2) L'art.6 prevede la concessione da parte della Regione di con-  
tributi finanziari alle Associazioni regionali di Cooperative,  
che abbiano almeno 100 Società aderenti e che dimostrino di ave-  
re un'organizzazione efficiente e capace di svolgere azione di  
rappresentanza, assistenza e tutela per l'attuazione dei loro fini  
di istituto.

I contributi hanno lo scopo di mettere in condizione le organizza-  
zioni cooperative di svolgere attività promozionale e di formazio-  
ne professionale dei quadri dirigenti, intermedi ed ausiliari e  
nello stesso tempo di organizzare convegni, congressi, viaggi di  
studio e di assicurare assistenza tecnica e amministrativa alle  
società cooperative.

Anche l'art.7 riguarda i contributi delle organizzazioni coopera-  
tive per metterle in condizione di partecipare a convegni, congressi,  
seminari e viaggi di studio sempre indirizzati al fine di appro-  
fondire ed affinare la tematica della cooperazione e dell'associazio-  
nismo.

L'art.8 disciplina le modalità di liquidazione dei contributi di cui  
agli artt.6 e 7.

3) L'art.9 stabilisce le sovvenzioni alle società cooperative ed in-  
dividua anche i settori per i quali è stabilito l'intervento regio-  
nale; ed in particolare essi sono:

- a) Cooperative della pesca;
- b) Cooperative di produzione e lavoro.

c) Cooperative di consumo;

d) Cooperative di servizi collettivi e loro consorzi.

Le provvidenze regionali si indirizzano solo a questi settori perchè sono i più carenti ed i più bisognosi di aiuto al fine di stimolare la massima espansione in considerazione del notevole contributo che esse possono dare per superare la crisi o il grave disordine del settore.

4) L'art.10 autorizza la Regione ad organizzare Convegni, Congressi e viaggi di studio; a partecipare a rassegne, esposizioni e concorsi; ad assegnare borse di studio e premi scolastici per sviluppare e diffondere i significati politici e sociali della Cooperazione; per divulgare la stampa e la propaganda cooperativa.

5) Gli articoli 11-12-13-14-15 e 16 fissano le modalità di concessione dei contributi e delle sovvenzioni di cui ai capitoli precedenti e con l'art.17 si stabilisce che entro tre mesi il presidente della Giunta Regionale dovrà emettere con proprio decreto il regolamento applicativo del presente disegno di legge.

6) I capitoli seguenti riguardano la parte finanziaria e, come è stato già precisato innanzi, è prevista per l'attuazione delle provvidenze elencate un impegno di spesa annuale di L.515.000.000, spesa modesta, se si considera che può promuovere un forte incremento del movimento cooperativo con indubbi vantaggi economici per tutta la collettività regionale.

Non si può fare a meno di sottolineare che già altre Regioni a statuto ordinario hanno approvato leggi di sostegno della Cooperazione, leggi che hanno già avuto l'assenso del governo nazionale, sgombrando così il terreno dalla preoccupazione del veto governativo.

Si esprime anche l'auspicio che questo disegno di legge possa compiere rapidamente il suo iter ed entrare al più presto in esecuzione, in considerazione che vi è una grande aspettativa da parte delle forze cooperative, aspettativa che non può andare delusa per l'impegno e lo spirito di sacrificio che tali forze esprimono quotidianamente nell'interesse dello sviluppo del paese.

Infine si fa presente che nella fase di preparazione del disegno

di legge non è mancato il contributo sostanziale e determinante delle organizzazioni cooperative, insieme alle quali l'Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Servizi Sociali ha coordinato tutte le indicazioni che sono venute dal lungo dibattito della Conferenza Regionale della Cooperazione.

E si è certi che in questa fase conclusiva non verrà meno lo assenso ed il sostegno dei colleghi, le cui proposte emendative e migliorative saranno ben accolte.-

# REGIONE PUGLIA

## ART. 1

Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative ed in esecuzione dell'art. 17 dello Statuto della Regione Puglia è istituita, presso l'Assessorato competente, la Consulta Regionale della Cooperazione.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 2

La Consulta Regionale per la cooperazione é composta:

- dall'Assessore competente - Presidente
- da sei rappresentanti dell'A.G.C.I. (Associazione Generale Cooperat. Italiane)
- da sei rappresentanti dalla C.C.I. (Confederazione Cooperative Italiane)
- da sei rappresentanti della L.N.C.M. (Lega Nazionale Cooperative Mutue)
- da due rappresentanti della F.N.C.A. (Federazione Nazionale Cooper. Agricole)
- da un rappresentante, nominato dalla Giunta Regionale, da scegliersi tra una terna di nomi designati dalla C.d.C. (Camera di Commercio)
- da un rappresentante, nominato dalla Giunta Regionale, da scegliersi tra una terna di nomi, designati dalla facoltà di agraria dell'Università di Bari
- da un rappresentante, nominato dalla Giunta Regionale, da scegliersi tra una terna di nomi, designati dalla facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bari
- da un rappresentante, nominato dalla Giunta Regionale, da scegliersi tra una terna di nomi, designati dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari
- da un rappresentante, nominato dalla Giunta Regionale, da scegliersi tra una terna di nomi, designati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari - Docente di Legislazione Cooperativistica
- da un rappresentante della direzione marittima regionale
- da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro
- da un rappresentante del Consorzio delle Cooperative Artigiane
- da un rappresentante del Consorzio delle Cooperative degli Albergatori

Fanno altresì parte della Consulta gli Assessori regionali o loro delegati dell'Agricoltura, Lavori Pubblici e Urbanistica, Commercio- Industria e Artigianato, Pubblica Istruzione e Cultura, Trasporti e Programmazione.

Espliega la funzione di Segretario un funzionario dell'Assessorato competente.-

# REGIONE PUGLIA

## ART. 3

La Consulta Regionale ha i seguenti compiti:

- a) esaminare le iniziative assunte dall'Amministrazione Regionale in tutti i settori della cooperazione al fine di concordare i modi e i tempi delle relative realizzazioni;
- b) proporre all'Assessorato competente tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;
- c) esprimere parere sugli schemi di disegni di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione;
- d) esprimere parere sulle concessioni di sovvenzioni secondo quanto previsto all'art. 13 della presente legge;
- e) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione per le quali sia prescritto da leggi o regolamenti o sottoposte al suo esame dall'Assessore competente;

La Consulta potrà avvalersi dell'opera di esperti nei diversi settori dell'attività cooperativa.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 4

La Consulta nomina, nel suo seno, un Comitato Esecutivo composto dall'Assessore Presidente e da due rappresentanti delle rispettive organizzazioni cooperative giuridicamente riconosciute.

Esplica le funzioni di segretario il segretario della Consulta.

Il Comitato Esecutivo svolge i compiti che ad esso vengono delegati dalla Consulta.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 5

La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quant'altre volte il Presidente medesimo lo riterrà opportuno, oppure dietro richiesta di un Assessore rappresentato nella Consulta o di un terzo dei componenti.

Il Comitato Esecutivo si riunisce non più di due volte al mese.

Ai membri della Consulta e del Comitato esecutivo ad eccezione degli Assessori regionali spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalle norme legislative di disciplina generale della materia.

Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto la parità importa la reiezione della proposta.

Il Comitato esecutivo si riunisce e delibera allo stesso modo della Consulta.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 6

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni regionali delle cooperative delle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute.

Tale sovvenzione è disposta per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione cooperativa, alla formazione dei quadri dirigenti, intermedi ed ausiliari, alla organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonché per l'assistenza tecnica e amministrativa alle società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida allo sviluppo della cooperazione.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 7

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle predette Associazioni cooperative per la partecipazione a convegni, congressi, seminari, viaggi di studio utili per la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; per l'organizzazione di manifestazioni e di attività di propaganda e comunicazione cooperativa nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile allo sviluppo della cooperazione in Puglia.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 8

La sovvenzione ordinaria è corrisposta per il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative di cui all'art. 6<sup>2</sup> per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 9

L'Amministrazione regionale è anche autorizzata a concedere sovvenzioni a società cooperative della pesca, di produzione e lavoro, di consumo e di servizi collettivi e loro consorzi, aventi sede nella regione, allo scopo di concorrere alle spese per la costituzione, per l'assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale oltrechè per l'attività di organizzazione e di propaganda dei prodotti confezionati dai soci nonché per la partecipazione a rassegne, mostre, fiere e mercati.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 10

L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:

- l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;
- la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;
- l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;
- la stampa e la propaganda cooperativa;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 11

Per ottenere le sovvenzioni previste dagli articoli 6 - 7 - 8 della presente legge le organizzazioni cooperative sono tenute a presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno all'Assessorato competente della Regione.

La domanda dovrà essere corredata dal programma di attività e dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzioni a norma degli articoli indicati al primo comma.

Nel preventivo di cui al comma precedente potranno essere considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l'acquisto di mezzi e di attrezzature e quelle per il personale dipendente necessario alla realizzazione del programma presentato.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 12

Le società cooperative e loro consorzi, per beneficiare delle sovvenzioni previste all'art.9 della presente legge debbono presentare entro il 30 giugno di ogni anno, domanda all'Assessorato regionale competente, allegando i seguenti documenti:

- a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) certificato della Prefettura comprovante l'iscrizione della cooperativa nel Registro Prefettizio;
- c) certificato di iscrizione al B.U.S.A.;
- d) copia del bilancio dell'esercizio precedente regolarmente approvato dall'assemblea, se si tratta di organismi cooperativi già operanti;
- e) elenco delle spese sostenute per l'assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale per le quali si chiede la sovvenzione, quando si tratti di sodalizi cooperativi di prima costituzione.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 13

La Giunta regionale sentito l'Assessore competente, e tenuto conto del parere della Consulta regionale della Cooperazione o del Comitato esecutivo, dispone la concessione delle sovvenzioni in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 14

Le organizzazioni e le cooperative beneficiarie delle sovvenzioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'attività finanziata una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità dell'iniziativa, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 15

Il controllo sull'impiego delle somme a norma della presente legge spetta all'Assessorato competente.

In caso di accertata irregolarità dell'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti la Giunta Regionale potrà adottare i provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate.

# LEGGE REGIONALE FUGLIA

## ART. 16

Per gli scopi previsti dai succitati articoli 6 - 7 - 8 e 9 della presente legge, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 la spesa di L.500.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione Puglia per gli esercizi dal 1974 al 1977 è istituito il capitolo con la denominazione "Sovvenzioni alle Associazioni regionali cooperative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e a cooperative e loro consorzi".

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale, per gli scopi indicati dall'art.10 della presente legge, è prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 la spesa di L.15.000.000 che graverà sul capitolo avente la seguente denominazione: "Spese dirette per iniziative ritenute idonee allo sviluppo della Cooperazione: convegni, conferenze, rassegne, borse di studio, Atenee e propaganda, ecc".

ART. 17

Entro uno mese dal suo insediamento la Consulta regionale per la Cooperazione, proponerà alla Giunta i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dai precedenti articoli.

Il Presidente della Regione sentita la Giunta emetterà con proprio decreto il relativo regolamento di attuazione della presente legge.



# INIZIATIVE FISCALI

ART. 19

All'incasso derivante dalla succitata legge si provvede con il prelievo del "Fondo per far fronte alle leggi vigenti" dalla somma di 1.515.000.000 per gli anni dal 1974 al 1977.

ART. 50

La presente legge sarà pubblicata nel  
Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di  
osservarla e di farla osservare come legge della  
Regione.